



Comune di
GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di NOVARA

28060 GRANOZZO – VIA G. MATTEOTTI N. 15 - TEL. 0321 55113 – FAX 0321 550002

e-mail: sindaco.granozzo.con.monticello@ruparpiemonte.it

N. 3284 prot.

Granozzo con Monticello, 24 giugno 2013

Spett.
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
Piazza Matteotti, 1
28100 Novara

Oggetto: Nuovo esposto consiglieri Caccia e Salsa.

Si riscontra la nota del 20.5.2013 n. 21391 prot. relativa all'oggetto con la quale si richiedono nuovi chiarimenti in merito all'ulteriore esposto dei consiglieri comunali Caccia e Salsa, allegato alla nota stessa. Per la verità l'esposto risulta firmato anche dal consigliere Angioni, il cui nominativo risulta erroneamente omesso.

Premesso che qualsiasi risposta su qualsiasi argomento sarà sempre insoddisfacente per chi formula esposti, si comunica quanto segue.

Si confermano i contenuti della risposta fornita con la precedente nota del 11 aprile 2013 n. 2002 prot. nella parte in cui dettagliatamente si evidenzia la regolarità della procedura prevista dal codice degli appalti, in quanto con la determina n. 02 del 14.01.2011 si precisa che "le regole da osservarsi per il relativo appalto sono quelle dettate dagli artt. 121 e seguenti del medesimo decreto".

Nel contempo si confermano le considerazioni relative ad alcune corrette eccezioni sollevate dalla minoranza in merito ad imprecisioni del testo della determina oggetto dell'esposto. E' vero infatti che la stessa determina, erroneamente, riporta anche i riferimenti degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.Lgs n. 163/2006, che disciplinano il cottimo fiduciario e limitano l'affidamento di lavori in economia ad importi non superiori a 200.000,00 euro.

Nel corpo del testo della nota del 11.4.2013 vi è poi il refuso del richiamo al D.Lgs. n. 267/2000 in luogo del D.Lgs n. 163/2006.

Le considerazioni sul comma 7 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla sua "inesistenza" alla data della determina n. 2/2011, sono ascrivibili al solo fatto che il comma da richiamare, vigente effettivamente a quella data, è il comma 7-bis in luogo del comma 7, e ciò in forza di continue modifiche del codice degli appalti non facilmente tracciabili nel tempo. Ciò che conta è che alla data della determina quel testo era effettivamente vigente. Tale testo non è stato richiamato pertanto, come si dice nell'esposto, "con l'unica intenzione di confutare la verità dei fatti", affermazione questa piuttosto scorretta.

In merito ai riferimenti ai diversi affidamenti di lavori e servizi con cottimo fiduciario è appena il caso di evidenziare che la procedura è finalizzata a rendere semplici gli adempimenti di gara, in relazione alla modesta entità dei valori contrattuali, in linea con le disposizioni del legislatore nazionale che nel codice degli appalti ha addirittura elevato ad un milione di euro il valore entro il quale è prevista la procedura negoziata senza bando (la vecchia trattativa privata).

Pare corretto inoltre non fingere di ignorare come siano strutturati gli uffici tecnici dei piccoli comuni, con evidenti carenze strutturali ed organizzative, che creano problemi non indifferenti per la gestione di procedure ad evidenza pubblica, ardue da gestire. Ne consegue che le procedure di cottimo fiduciario assumono caratteristiche di procedura-tipo in presenza di valori di gara di modesta entità, come solitamente avviene per enti locali di modeste dimensioni.

Pare opportuno segnalare nel contempo come, tra gli affidamenti a cottimo fiduciario elencati nell'esposto, trovino spazio anche procedure di affidamento con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a comprova che il cottimo fiduciario non è da intendersi incompatibile con la serietà dell'azione amministrativa.

Risulta pertanto una forzatura mettere in discussione in via generalizzata l'applicazione dell'art. 125 del codice degli appalti, soprattutto, per le ragioni appena evidenziate, in una realtà come quella dei piccoli comuni.

Più di una forzatura invece diventa l'insinuazione di dubbi che potrebbero stare dietro la scelta delle procedure semplificate. In tal caso si intende comunque ulteriormente richiamare quanto già precisato in materia di regolamentazione dei controlli interni e di altre disposizioni che adotterà il comune in materia di prevenzione della corruzione, in relazione alle procedure di gara.

Con riguardo ai richiami contenuti nell'esposto che trovano diretto riferimento alla figura del Sindaco, mi riservo di verificare l'eventualità di azioni a tutela della dignità personale.



Il Sindaco
Arrigo Benetti